

Ordine degli Avvocati
di Pordenone

Palazzo di Giustizia
Piazzale Giustiniano, 7
33170 Pordenone



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE
DI PORDENONE

Prot. n. 3763/17

**PROTOCOLLO D'INTESA PER IL DEPOSITO
DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI CONVENZIONE
DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Deposito Accordo

Gli avvocati depositano l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita (in originale e con una copia per l'Ufficio), presso la Segreteria della Procura della Repubblica al Piano Terra del Palazzo di Giustizia - Stanze n. 12-16 ter - 11 (In attesa di eventuali indicazioni per l'invio telematico).

In caso di presenza di figli minori il deposito deve avvenire entro 10 giorni dal perfezionamento dell'accordo.

La Segreteria iscrive l'Accordo in un Registro cartaceo (in attesa di eventuali indicazioni per l'utilizzo telematico) attribuendo un numero di protocollo progressivo.

Ad eventuale richiesta degli avvocati, viene rilasciata un'attestazione di avvenuto deposito (previo versamento del relativo diritto di certificato).

Documentazione da allegare

- Fotocopia dei documenti d'identità
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio
- Certificato di stato di famiglia e di residenza di entrambi i coniugi

- Inoltre, in caso di divorzio: copia autentica dell'atto di separazione (Sentenza, Provvedimento di omologa, Accordo di separazione raggiunto a seguito di Negoziazione Assistita; Accordo di separazione concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile)
- In caso di modifica di precedenti condizioni: copia autentica dell'atto contenente le condizioni stesse
- **In presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave:** ove non sia indicata nel testo dell'accordo la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dichiarazioni dei redditi dei coniugi relative all'ultimo triennio
- E' infine opportuno allegare una **scheda di sintesi** per individuare la tipologia dell'atto (**all. A**)

Provvedimenti del Procuratore della Repubblica

In assenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, quando il Procuratore della Repubblica non ravvisi irregolarità, **entro cinque giorni** dal deposito dell'Accordo **rilascia il nullaosta** dandone contestuale comunicazione agli avvocati, via mail ordinaria o via fax (in attesa di eventuali indicazioni per l'invio via PEC).

La Procura della Repubblica provvederà ad unire il provvedimento di nulla-osta all'originale dell'accordo, in modo da formare un unico documento.

In caso di irregolarità sanabili contenute nell'Accordo, il Procuratore della Repubblica, **entro cinque giorni dal deposito**, assegna alle parti, con comunicazione inviata via mail ordinaria o via fax, un **termine per sanarle e, entro cinque giorni** dalla avvenuta regolarizzazione, **rilascia il nullaosta**, con le modalità sopra-indicate, dandone comunicazione agli avvocati via mail ordinaria o via fax (in attesa di eventuali indicazioni per l'invio via PEC).

Ricevuta la comunicazione del nullaosta, gli avvocati ritirano l'originale dell'Accordo munito del nullaosta e ne trasmettono una copia da loro stessi autenticata, **entro dieci giorni dal ritiro**, all'Ufficiale dello Stato Civile mediante deposito o via PEC.

L'omessa trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile entro il termine di 10 giorni dal ritiro, comporta a carico degli avvocati la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, 4° comma, **che viene irrogata dal Comune.**

In caso di irregolarità non sanabili o non regolarizzate entro il termine assegnato, il Procuratore della Repubblica **nega il nullaosta** (per mancanza delle condizioni di procedibilità).

In caso di rigetto l'accordo potrà essere ripresentato.

In presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, quando il Procuratore della Repubblica ravvisa irregolarità (formali), assegna alle parti, dandone comunicazione via mail ordinaria o via fax, un termine per sanarle e, a regolarizzazione avvenuta, procede all'esame del merito.

Viceversa, se tali irregolarità non sono sanabili o non sono state sanate entro il termine concesso, il Procuratore della Repubblica dichiara l'improcedibilità e non autorizza l'Accordo.

In caso di rigetto l'accordo può essere ripresentato.

In presenza di figli minori, maggiorenni non economicamente autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave, quando il Procuratore della Repubblica ravvisa la necessità di ricevere ulteriori informazioni o chiarimenti sulla situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi ai fini della valutazione della rispondenza degli accordi all'interesse dei figli, assegna alle parti, dandone comunicazione via mail ordinaria o via fax, un termine per inviare le ulteriori informazioni o i chiarimenti ritenuti necessari

Una volta superata tale valutazione preliminare:

A) il Procuratore della Repubblica, se ritiene l'Accordo rispondente all'interesse dei figli, **entro cinque giorni** dal deposito dell'accordo, o dalla scadenza del termine concesso per l'invio di ulteriori informazioni e chiarimenti forniti dalle parti, concede l'autorizzazione dandone contestuale comunicazione agli avvocati via mail ordinaria o via fax (in attesa di eventuali indicazioni per l'invio telematico).

La Procura della Repubblica provvederà ad unire il provvedimento di autorizzazione all'originale dell'accordo, in modo da formare un unico documento.

Una volta ricevuta la comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, gli avvocati ritirano l'originale dell'Accordo con pedissequa autorizzazione e ne trasmettono una copia, da loro stessi autenticata, **entro dieci giorni dal ritiro all'Ufficiale dello Stato Civile per la conseguente trascrizione/annotazione**, mediante deposito o via PEC.

L'omessa trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile entro tale termine, comporta a carico degli avvocati la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 6, 4° comma, **che viene irrogata dal Comune.**


B) il Procuratore della Repubblica, se ritiene l'Accordo non rispondente all'interesse dei figli, non concede l'autorizzazione motivando il parere negativo e trasmette, entro cinque giorni dal deposito dell'accordo, o dalla scadenza del termine concesso per l'invio di ulteriori informazioni e chiarimenti forniti dalle parti, il provvedimento di diniego – motivato – agli avvocati, via mail ordinaria o via fax (in attesa di eventuali indicazioni per l'invio telematico), **nonché lo trasmette al Presidente del Tribunale unitamente all'originale dell'intero Fascicolo.**

Tutte le comunicazioni a mezzo mail ordinaria o via fax saranno eseguite dalla Segreteria agli indirizzi espressamente indicati dagli avvocati nell'accordo.

Pordenone, 10 luglio 2017

Il Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Pordenone

Avv. Rosanna Rovere



Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Pordenone

Dott. Raffaele Tito



SCHEDA DI SINTESI

SCHEDA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

..... C.F.

Avvocato PEC

PEO

E

..... C.F.

Avvocato PEC

PEO

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti di trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Pordenone in data

dall'avv.in proprio e su delega dell'avv.....che autorizza anche il ritiro dello stesso.

F.to avv.

F.to avv.

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI ROMA

GRUPPO GIURISDIZIONE E ADR

Pres.te Dr.ssa Franca Mangano – Avv. Paola Moreschini – Avv. Marina Petrolo

VADEMECUM SULLA NEGOZIAZIONE

ASSISTITA IN MATERIA DI FAMIGLIA

DL 132/2014 CONVERTITO IN L 162/2014

APPLICABILITA' (FACOLTATIVA) A

- SEPARAZIONI PERSONALI
- CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
- SCIoglimento DEL MATRIMONIO
- MODIFICA CONDIZIONI DIVORZIO
- MODIFICA CONDIZIONI DI SEPARAZIONE

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA

SI ARTICOLA IN DUE ATTI ESSENZIALI:

- LA CONVENZIONE

- L' ACCORDO

PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE

AI FINI DELLA VALIDITA'

- LA PRESENZA DI ALMENO UN AVVOCATO PER PARTE

- LA FORMA SCRITTA

1 - L'INVITO ALLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

CONTENUTI DELLA LETTERA EVENTUALMENTE DA INVIARE CON RACC. A.R.

(NON è OBBLIGATORIO NON ESSENDO OBBLIGATORIA LA N.A.)

- INDICAZIONE DELL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

- INDICAZIONE DEL TERMINE DI RISPOSTA

- L' AVVERTIMENTO CHE LA MANCATA RISPOSTA AVRA' VALORE DI
RIFIUTO (*SENZA TUTTAVIA LE CONSEGUENZE CHE LA LEGGE PREVEDE
PER LE MATERIE IN CUI LA N.A. E' OBBLIGATORIA*)

- MANDATO E FIRMA DELLA PARTE AUTENTICATA DALL'AVVOCATO

- FIRMA DELL'AVVOCATO

2 - LA CONVENZIONE

CONTENUTI OBBLIGATORI

- IMPEGNO A COOPERARE IN BUONA FEDE E CON LEALTA'
- INDICAZIONE DEL TERMINE NON INFERIORE AD UN MESE NE' SUPERIORE A TRE (PROROGABILE DI ULTERIORI 30 GIORNI MAX SU ACCORDO DELLE PARTI)
- L'INDICAZIONE DELLA CONTROVERSIA
- L'INDICAZIONE DEI LEGALI NOMINATI
- FIRMA DELLE PARTI AUTENTICATA DAGLI AVVOCATI
- IMPEGNO DI TUTTE LE PARTI AL DOVERE DELLA RISERVATEZZA

CONTENUTI FACOLTATIVI

- L'INDICAZIONE DI MODALITA' DI SCAMBIO DI DOCUMENTI
- L'INDICAZIONE DELL'ADOZIONE DI TUTTI I MEZZI NECESSARI ALLA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA (PREVISIONE AUSILIO DI EVENTUALI CONSULENTI, TERZI NEUTRALI QUALI PSICOLOGI, MEDIATORI O COMMERCIALISTI)

3 - L'ACCORDO

3.A - CONTENUTI OBBLIGATORI IN ASSENZA DI FIGLI

- DARE ATTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
- INFORMARE DELLA POSSIBILITA' DI ESPERIRE LA MEDIAZIONE
FAMILIARE
- FIRMA DELLE PARTI
- DICHIARAZIONE DEGLI AVVOCATI CHE L'ACCORDO NON VIOLA DIRITTI
INDISPONIBILI E NON E' CONTRARIO A NORME DI ORDINE PUBBLICO
(ART. 5 L. 162/2014)
- SOTTOSCRIZIONE AVVOCATI E AUTENTICA
- TRASMISSIONE ATTI AL PM COMPETENTE ENTRO 10 GG. DALLA FIRMA
PER IL "NULLA OSTA"

3.B - CONTENUTI OBBLIGATORI DELL'ACCORDO IN PRESENZA FIGLI

- DARE ATTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
- INFORMARE DELLA POSSIBILITA' DI ESPERIRE LA MEDIAZIONE
FAMILIARE
- INFORMARE DELL'IMPORTANZA PER I FIGLI MINORI DI TRASCORRERE
TEMPI ADEGUATI CON I RISPETTIVI GENITORI
- AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
- ESPLICITA PREVISIONE DEI TEMPI DI FREQUENTAZIONE
- DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
- SOTTOSCRIZIONE DELLE PARTI
- DICHIARAZIONE DEGLI AVVOCATI CHE L'ACCORDO NON VIOLA DIRITTI
INDISPONIBILI E NON E' CONTRARIO A NORME DI ORDINE PUBBLICO
(ART. 5 L. 162/2014)
- FIRMA E AUTENTICA DEGLI AVVOCATI
- TRASMISSIONE ACCORDO PM ENTRO 10 GG. PER L'AUTORIZZAZIONE

**4 - DEPOSITO ALL'UFFICIO DEL PM
ENTRO 10 GG. DALLA SOTTOSCRIZIONE
DEI SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI:**

- 2 COPIE DELL' ACCORDO
- 2 COPIE DELLA CONVENZIONE
- ESTRATTO PER RIASSUNTO DELL'ATTO DI MATRIMONIO
- CERTIFICATI ANAGRAFICI DI RESIDENZA
- STATO DI FAMIGLIA DI ENTRAMBE LE PARTI
- DICHIARAZIONI DEI REDDITI DELL'ULTIMO TRIENNIO DI ENTRAMBI
- IN CASO DI FIGLI MAGGIORENNI AUTOSUFFICIENTI LA RELATIVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA D'ATTO NOTORIO (A TALE RIGUARDO ESISTONO DIFFERENTI ORIENTAMENTI DA PARTE DEI VARI TRIBUNALI: ALCUNI RICHIEDONO CHE LA DICHIARAZIONE SIA FATTA CONGIUNTAMENTE DAI GENITORI ALTRI CHE SIA FATTA SINGOLARMENTE AD CIASCUN FIGLIO)

5 - RITIRO DELL'ACCORDO MUNITO DELL'AUTORIZZAZIONE O DEL NULLA OSTA

6 - TRASMISSIONE ENTRO 10 GG AL COMUNE PRESSO CUI E' STATO CELEBRATO IL MATRIMONIO

- con attestazione in calce, da parte dell'avvocato, della conformità all'originale cartaceo :

Il sottoscritto Avv. XXXXX attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la copia informatica del suesposto accordo di separazione/divorzio/ modifica delle condizioni di....., in negoziazione assistita dei coniugi xxxx ed yyyyyy con la relativa Autorizzazione del PM presso la Procura della Repubblica di Roma, è conforme all'originale analogico dal quale è estratta

Firma Digitale

7 – L' ACCORDO E' ESECUTIVO EX ART. 5 L 162 / 2014

- COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO E PER L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE
- L' ACCORDO DEVE ESSERE RIPORTATO PER INTERO NEL PRECETTO EX ART. 480 C.P.C.

8 - INVIO DI COPIA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA DI CIASCUN AVVOCATO

9 - IN CASO DI FALLIMENTO DELLA TRATTATIVA NEGOZIALE

- ATTESTAZIONE DEGLI AVVOCATI E POSSIBILITÀ' DI AVVIARE IL
GIUDIZIO

10 - TAVOLE DI RIEPILOGO

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA MATERIA DI FAMIGLIA SEMPRE FACOLTATIVA

